



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 17 settembre 2007 n.103

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti l'articolo 89, primo comma, della Legge 18 dicembre 2003 n.165 e l'articolo 50, terzo comma, della Legge 20 dicembre 2002 n.112;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.16 adottata nella seduta del 10 settembre 2007;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**MODIFICHE AL DECRETO 29 NOVEMBRE 2004 N. 163  
“REGOLAMENTO DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI”**

**Art. 1**

L'articolo 6, ultimo comma, del Decreto 29 novembre 2004 n. 163 è così sostituito:

“Non sono dovuti rimborsi, né sono dovuti pagamenti su dichiarazione, quando l'importo del conguaglio non supera €10,00 per singola dichiarazione.”.

**Art. 2**

L'articolo 12 del Decreto 29 novembre 2004 n. 163 è così sostituito:

“Il credito derivante dalla denuncia annuale può essere utilizzato per il pagamento dell'imposta generale sui redditi e dell'imposta sulle importazioni fino alla sua completa utilizzazione.

Quando tale credito supera € 5.000,00, la facoltà rimessa all'operatore di avvalersi della compensazione del credito di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione rilasciata da banca o società finanziaria sammarinese pari al conguaglio di rimborso maggiorato del 10%.

In sede di dichiarazione annuale il contribuente che avrà un saldo a credito dovrà dichiarare se intende utilizzarlo per i pagamenti previsti al primo comma.

Qualora l'operatore economico non intenda avvalersi della predetta facoltà l'Ufficio Tributario provvede al rimborso, con le ordinarie procedure amministrative ovvero mediante l'iscrizione in appositi ruoli di rimborso, entro il secondo mese successivo al termine stabilito dall'articolo 8, comma 6, ovvero a quello di presentazione della dichiarazione, sempre subordinatamente, quando il credito supera € 5.000,00, alla presentazione di idonea fideiussione rilasciata da banca o società finanziaria sammarinese pari al conguaglio di rimborso maggiorato del 10%.

Effettuato l'accertamento di cui all'articolo 15, l'Ufficio provvede, sempre con le procedure ordinarie ovvero mediante l'iscrizione in appositi ruoli, al rimborso senza alcun rilascio di fideiussione.”.

**Art. 3**

E' adottata la modulistica relativa alla dichiarazione annuale di cui all'allegato "A" del presente decreto.

**Art. 4**

Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta 2006, il cui termine di presentazione scade il 30 settembre 2007.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 settembre 2007/1707 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI  
*Alessandro Rossi – Alessandro Mancini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Valeria Ciavatta*